COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 8 del 28/01/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE AREE MERCATALI. DISCIPLINA TRANSITORIA

L'anno **2021** il giorno **ventotto** del mese di **Gennaio** alle ore **08:30**, nella modalità videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.
Dato atto che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante piattaforma “Gotomeeting”;
Sono presenti, all’atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO	si
BALZINI ROBERTO	si
BECHERINI ELISA	no
BECUZZI MARTINA	si
BIASCI ROBERTO	si
CARAFA TOMMASO	si
CAREDDA TANIA	si
CECCONI DANIELE	si
CHIRICI PAOLO	si
DI DIO DONATELLA	si
FERRI ENRICO	si
GARZELLI MASSIMO	si
MARABOTTI CLAUDIO	si

NOMINATIVO	PRESENZA
MARTINI ANDREA	si
NICCOLINI FABIO	no
ORAZZINI FRANCESCA	si
PEDONE ANTONELLA	si
ROMBOLI LAURA	si
SANTINELLI CRISTINA	si
SCARASCIA STEFANO	no
SERMATTEI MICHELA	si
SETTINO MARIO	si
TADDEUCCI LORENZO	si
TORRETTI ROBERTA	si
DONATI DANIELE	si

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **09:00** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Daniele Cecconi nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE AREE MERCATALI. DISCIPLINA TRANSITORIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 816 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8 Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Richiamati i commi dal 817 al 836 dell'art. 1 L. 27.12.2019 n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 de quo;

Visto, inoltre, l'art. 1 comma 837 L. 27.12.2019 n. 160 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 L. 27.12.2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. 27.12.2013 n. 147;

Richiamati i commi dal 838 al 845 L. 27.12.2019 n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

Richiamati, in particolare i commi 821 e 837 della stessa norma, secondo cui il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sono disciplinati dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Preso atto che il comma 847 della medesima norma ha abrogato i capi I e II del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, nonché gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato, quindi, che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dai canoni di cui ai commi 816 e 837, art. 1 L. 160/2019 ma non abrogati, pertanto i relativi regolamenti continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Richiamato l'art. 4 comma 3 quater D.L. 30.12.2019 n. 160, convertito dalla L. 28.02.2020 n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. n. 160/2019, si rende necessario istituire, a partire dal 1° gennaio 2021, sia il nuovo canone unico patrimoniale di cui al comma 816 e ss. sia il nuovo canone di concessione delle aree mercatali, di cui al comma 837 in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. n. 160/2019, non avendo trovato accoglimento le

numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore dei nuovi canoni, né nella legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) né nel D. L. 31.12.2020 n. 183 (decreto "mille proroghe");

Visto l'art. 53 L. 23.12.2000 n. 388, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 106 comma 3-bis D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito dalla L. 17.07.2020 n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato ulteriormente differito al 31.03.2021, ai sensi dell'art. 151 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della necessità di approvare i regolamenti di disciplina dei canoni de quo entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, dando mandato agli uffici competenti di provvedere alla stesura degli stessi;

Constatata la necessità di rinviare l'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 L. 23.12.2000 n. 388;

Ritenuto, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le procedure di rilascio dei provvedimenti amministrativi, contenuti nei regolamenti di disciplina delle previgenti entrate (COSAP e ICP), e confermando, inoltre, le tariffe dei tributi/entrate soppresse, salvo successivo conguaglio;

Visto, inoltre, l'art. 1 comma 836 L. n. 160/2019 secondo cui, a partire dal 1° dicembre 2021, è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 D. Lgs. n. 507/1993;

Considerato, che tale soppressione, rappresenta unicamente una facoltà per l'ente;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate come approvato dalla delibera C.C. n. 93 del 30.07.2020;

Vista la circolare 2/DF del 22.11.2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15 ter dell'art. 13 D. L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che, pertanto, i regolamenti e le tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al M.E.F., né pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 1 lettera f) D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio competente;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n. 16 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Biasci Roberto) e n. 5 astenuti (Di Dio Donatella, Marabotti Claudio, Orazzini Francesca, Santinelli Cristina, Settino Mario) su n. 17 votanti, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e si ritengono ivi richiamate ed approvate;

di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. n. 160/2019, definito brevemente Canone Unico Patrimoniale;

di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1 commi 837 e ss. L. n. 160/2019, definito brevemente Canone delle Aree Mercatali (C.A.M.);

di mantenere istituito il servizio delle pubbliche affissioni, sia per le affissioni di manifesti di natura non commerciale che per le affissioni di manifesti di natura commerciale;

di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla stesura degli atti necessari per l'approvazione dei regolamenti contenenti la disciplina dei canoni di cui all'art. 1 commi 816 e 837 L. n. 160/2019, nonché per la determinazione delle tariffe 2021, relative ai medesimi canoni;

di confermare, in via transitoria, fino all'approvazione dei regolamenti di cui al punto 4, le procedure di rilascio dei provvedimenti amministrativi abilitanti, previste dai regolamenti di disciplina delle entrate previgenti (Cosap e ICP);

di definire in via provvisoria, in attesa dell'approvazione della tariffe 2021, la misura dei canoni de quo, ritenendoli applicabili in base alle tariffe vigenti per l'anno 2020 per i corrispondenti prelievi abrogati, ovvero del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.), dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e del diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.) alle medesime scadenze, e con il medesimo regime dichiarativo, previsti per i citati prelievi, nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. n. 160/2019 e salvo, in ogni caso il conguaglio successivo;

di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. 33/2013;

di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
Daniele Cecconi	Castallo d.ssa Maria